



Corte di Appello di Catanzaro
Consiglio Giudiziario

PARERE INTEGRATIVO

dott. Emilio Sirianni

A. Dati generali del magistrato

Cognome e nome: Sirianni Emilio;

Luogo e data di nascita: Catanzaro, 21.04.1960;

Data dell'invito a presentare l'autorelazione: 02.10.2019;

Data dell'invito al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro: 02.10.2019;

Data del rapporto informativo del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro: 15.01.2020;

Data del documento programmatico: 29.10.2019.

Con parere del 04.03.2020 il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole alla conferma nell'esercizio di funzioni semi-direttive del dott. Emilio Sirianni, Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catanzaro.

Il periodo in valutazione riguardava l'arco temporale 01.10.2015-01.10.2019.

Con nota del 28.05.2021, pervenuta il 13.07.2021, il Consiglio Superiore della Magistratura richiedeva al Consiglio Giudiziario di integrare il parere reso il 04.03.2021 *"sulla base della sentenza disciplinare (n.d.r. di assoluzione) pronunciata nei confronti del detto magistrato (sentenza disciplinare n. 93/2020, allo stato irrevocabile) e della documentazione acquisita dalla prima commissione (richiesta di archiviazione e decreto di archiviazione nell'ambito del p.p. n. 70/19 r.g.n.r. mod. 21 Procura di Locri iscritto a carico di Sirianni)"*.

I provvedimenti in questione riguardano il rapporto fra il Sirianni e l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano e, in particolare, i suggerimenti (verbali e scritti) prestati in relazione alla nota indagine che ha riguardato il detto politico. Per tali fatti la Procura di Locri ha iscritto un fascicolo nei confronti del Sirianni per il reato di favoreggiamento personale, sennonché l'ipotesi accusatoria era stata ritenuta infondata dallo stesso ufficio che aveva, infatti, proceduto a richiesta di archiviazione, accolta dal GIP.

Si evince dagli atti in questione, così come dalla pronuncia disciplinare, che il Sirianni ed il Lucano fossero legati da un rapporto di amicizia in virtù del quale il magistrato dava al Lucano i consigli sulla difesa da approntare.

Si precisa che ad essere censurati nel contesto dei provvedimenti era, oltre alle critiche mosse ad altri magistrati e politici dal Sirianni (inidonee a configurare diffamazione poiché mere opinioni espresse parlando col predetto) era il fatto che egli avesse consigliato all'amico di fornire versioni di comodo in assenza di argomentazioni difensive valide e poggianti sui fatti realmente accaduti.

Ma, su tale punto, era stato correttamente evidenziato che nel nostro ordinamento, l'indagato/imputato che rende dichiarazioni può non dire la verità senza incorrere (al di là dei casi di calunnia) in alcun reato.

L'inculpazione disciplinare censurava l'attività consulenziale svolta dal Sirianni nei confronti del Lucano così come le critiche mosse dal magistrato dell'ufficio inquirente e l'inoltro e diffusione mediante mailing list di comunicati di solidarietà a sostegno del Lucano con la congetturata finalità di fare pressioni sugli uffici precedenti.

La decisione assolutoria evidenziava la natura amicale dei rapporti fra il Sirianni ed il Lucano quale movente della condotta del magistrato che, dunque, non solo non presentava i caratteri consulenziali incompatibili con la funzione giudiziaria, ma non era neppure idonea a *ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.*

Il Consiglio, facendo propri tali ultimi passaggi della decisione disciplinare, ritiene che i fatti risultanti dai provvedimenti trasmessi dal Consiglio Superiore della Magistratura, avvenuti nel corso del quadriennio in valutazione (ma, sopravvenuti, quanto alla decisione disciplinare, al parere espresso dal Consiglio Giudiziario), siano inidonei ad incidere in alcun modo sul parere positivo già espresso, mutandolo.

Trattasi, invero, di vicende che non incidono sulla funzione direttiva svolta, né sulla funzione giurisdizionale esercitata.

M.2. Motivazione:


Si formula parere positivo riportandosi alle conclusioni espresse nel parere del 04.03.2020 ed evidenziando che dall'intero carteggio traspaiono le capacità richieste ed il raggiungimento dei risultati consoni alla conferma nell'incarico semidirettivo svolto.

I.3. Dispositivo:

Il Consiglio giudiziario, all'unanimità, esprime parere favorevole alla conferma del dott. Emilio Sirianni nell'esercizio delle funzioni semidirettive per il secondo quadriennio.

Catanzaro, 22 luglio '21.

Il Consigliere-Relatore
-dott. ssa *Graziella Visconti*-



Il Presidente del Consiglio Giudiziario
-dott. *Domenico Introcaso*-

